

Tribunale Ordinario di Gela**SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA**

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Rosaria Carlà	Presidente
dott.ssa Flavia Strazzanti	Giudice
dott.ssa Stefania Sgroi	Giudice rel. estens.

ha emesso il seguente

DECRETO

nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritta al P.U. n. 13-1/ 2022
promossa da

ricorrente

contro

intimata

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49, d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), di

(p.i.) in persona del rappresentante legale p.t.,
iscritta al P.U. n. 13-1/ 2022;

sentito il Giudice relatore, delegato all'audizione delle parti e all'istruttoria ex art. 41, comma 6, CCII, a seguito dell'ultima udienza dell'1.6.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.;

Ritenuto che

ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c., come novellato dall'art. 381 CCII, previa sostituzione del "fallimento" con la "liquidazione giudiziale", in caso di insolvenza le società cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche alla liquidazione giudiziale, oltre che alla liquidazione coatta amministrativa (v. comma 1), previo rapporto di prevenzione temporale tra le due procedure (v. comma 2);



ai fini dell'applicazione dell'art. 2545-terdecies c.c., occorre accertare sulla base dell'attività svolta in concreto dall'intimata, e non sulla base delle mere risultanze formali della visura camerale e dello statuto sociale, sia se lo scopo mutualistico proprio della cooperativa (art. 2511 c.c.) sia compatibile con lo svolgimento di una attività commerciale, sia se oltre all'attività agricola essa eserciti una attività commerciale (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 831/2018, testualmente: *“l'art. 2545-terdecies c.c., il quale dispone l'assoggettabilità al fallimento delle società cooperative che svolgono attività commerciale, impone di accertare in concreto tale ultimo requisito, non coincidendo con l'astratta enunciazione nello statuto sociale di uno scopo mutualistico, ma dovendo il giudice del merito verificare lo svolgimento in modo sistematico di un'attività commerciale.”*; cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 9788/2016, principi di diritto: *“Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci. Ne consegue che anche tale società ove svolga attività commerciale può, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545-terdecies cod. civ.”* (Sez. I, Sentenza n. 6835 del 2014.”); *“Anche per le cooperative aventi ad oggetto le attività agricole è dovere del giudice, oltre che quello della verifica delle clausole statutarie e del loro tenore, esaminare anche in concreto l'atteggiarsi dell'attività d'impresa svolta dal sodalizio mutualistico esaminando le attività economiche svolte, alla luce della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 1 senza che su tale esame si sovrapponga la considerazione dell'effettività dello scopo mutualistico, rilevante a diversi fini, ma non assorbente dell'esame dei presupposti di legge (art. 2135 c.c.) per il riconoscimento (o l'esclusione) della qualità di impresa agricola esentata dal fallimento (L. Fall., art. 1).”*);

Ritenuto sotto il primo profilo che

lo scopo mutualistico proprio delle società cooperative (art. 2511 c.c.) non è incompatibile con lo svolgimento di una *“attività commerciale”* in quanto, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, non è necessario il cd. lucro soggettivo, ossia il perseguimento di un fine di lucro, bensì è sufficiente il cd. lucro oggettivo, inteso come proporzionalità tra costi e ricavi, che nel caso di specie in concreto sussiste in quanto, dall'ultimo bilancio depositato presso la camera di commercio, come da visura camerale acquisita ex art. 42 CCII, aggiornata al 24.04.2023, risulta che l'intimata alla data del 31.12.2020 ha ricavi pari a € 209.000,00 circa, a fronte di costi della produzione pari a € 189.000,00 circa (per l'art. 2545-terdecies c.c. nel testo anteriore alla novella, cfr. Cass. civ., sez. I, n. 9567/2017, testualmente: *“Va ricordato che “lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore*



commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci". Tant'è che "anche tale società ove svolga attività commerciale può, in caso di insolvenza, essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c." (Cass. 6835/2014, 14250/2016).”);

Ritenuto, tuttavia, sotto il secondo profilo che

ai sensi dell'art. 2135 c.c., è imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività: le attività agricole cd. in senso proprio di *“coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali”* di cui al comma 2; le attività agricole cd. connesse di cui al comma 3, ossia *“le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata”*, per le quali si deve pertanto accertare in concreto se esse abbiano ad oggetto prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza dall'attività agricola in senso proprio svolta dall'imprenditore stesso, di cui al comma 2 (cfr. da ultimo, Cass. civ. , sez. VI, n. 1049/2021, testualmente: *“La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la sottrazione dell'impresa agricola, nella definizione offerta dall'art. 2135 c.c., al fallimento non può essere intesa nel senso che lo svolgimento di un'attività agricola pone al riparo dal fallimento l'impresa che svolge, nel contempo, anche un'attività di carattere commerciale (Cass. 12215/2012);”* *“l'art. 2135 c.c., comma 3, nell'individuare quali attività connesse le attività esercitate dall'imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, richiede che le stesse abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo ed impone quindi di valutare, con riferimento alla singola impresa, se queste attività siano svolte su prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza dall'attività agricola dell'imprenditore.”*);

inoltre, con specifico riguardo alle cooperative agricole, ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 228/2001, recante *“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”*, *“Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135, terzo comma, del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.”*, per cui in base al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, è qualificabile come imprenditore agricolo ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 228/2001, anche la cooperativa che svolga in via esclusiva le attività agricole cd. per connessione di cui all'art. 2135,



comma 3, c.c., purchè con l'apporto prevalente dei soci o con la destinazione prevalente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 831/2018, testualmente: *“Quando si tratti di società cooperativa fra imprenditori agricoli, in definitiva, l'accertamento di merito della fallibilità deve procedere alla verifica: a) della forma sociale e della qualità dei soci; b) dello svolgimento di attività agricola in senso proprio o di attività agricola connessa, anche esclusiva, da parte della società, ai sensi dell'art. 2135 c.c., comma 3; c) dell'apporto prevalente dei soci o della destinazione prevalente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 2, comma 2.”*); nel caso di specie, dal verbale di revisione redatto il 14.12.2022, ai sensi del d.lgs. n. 220/2002 recante *“Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi”*, prodotto in giudizio dall'intimata, risulta che essa, nonostante lo statuto sociale riporti gli scopi tipici di una *“cooperativa sociale”* di cui all'art. 1, lett. b), l. n. 381/1991, abbia operato in concreto come una *“cooperativa di produzione e lavoro”* (v. verbale di revisione, pag. 2), e che, nonostante l'oggetto sociale previsto dallo statuto risulti molto ampio, essa abbia svolto in concreto l'attività di *“lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi”* (v. verbale di revisione, pag. 6), e che si tratti di una *“cooperativa a mutualità prevalente”* ai sensi degli artt. 2512 e 2513 c.c., in quanto dall'analisi degli esercizi 2019 e 2020 oggetto della revisione, risulta che essa ha svolto in concreto la sua attività avvalendosi in via prevalente, in misura pari a ben il 77%, delle prestazioni lavorative dei suoi soci (v. verbale di revisione, pag. 8);

Ritenuto pertanto che

l'intimata è una società cooperativa esercente in concreto attività agricola e che, come tale, non è soggetta alla liquidazione giudiziale, in quanto non esercente in concreto attività commerciale ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.;

le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., tenuto conto dell'accertamento condotto in concreto ex art. 2545-terdecies c.c. sulla base del verbale di revisione redatto il 14.12.2022, ai sensi del d.lgs. n. 220/2002, prodotto dall'intimata;

P.Q.M.

visti gli artt. 2545-terdecies c.c. e 50, comma 1, CCII;

rigetta il ricorso;

compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;

dispone che il presente decreto, a cura della cancelleria, sia comunicato alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 07/07/2023.

IL PRESIDENTE

dott.ssa Maria Rosaria Carlà

